REGOLAMENTO (CEE) N. 1808/83 DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1983
che proroga il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'8 ottobre 1981 è stato firmato il protocollo addizionale alla seconda convenzione ACP-CEE, in seguito all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore di detto protocollo è opportuno che la Comunità, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, proroghi in modo autonomo, a decorrere dal 1° luglio 1983, il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP quale è previsto dal regolamento (CEE) n. 439/81 [1], prorogato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3551/82 [2],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 1° luglio al 30 settembre 1983 il regime applicabile agli scambi della Grecia con gli Stati ACP è quello risultante dall'allegato del regolamento (CEE) n. 439/81.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-W. LAUTENSCHLAGER

---

[1] GU n. L 53 del 27. 2. 1981, pag. 19.
[2] GU n. L 373 del 31. 12. 1982, pag. 2.